



Provincia di Udine
Provincie di Udin

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM PROPOSITIVO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5 DEL 20 FEBBRAIO 2013)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM PROPOSITIVO.

Art. 1	Finalità e contenuti	Pag. 3
Art. 2	Oggetto	Pag. 3
Art. 3	Requisiti e Presentazione della richiesta	Pag. 3
Art. 4	Commissione di Garanzia	Pag. 4
Art. 5	Ammissione della richiesta	Pag. 4
Art. 6	Verifica di fattibilità	Pag. 5
Art. 7	Raccolta delle firme	Pag. 5
Art. 8	Presentazione delle firme da parte del Comitato proponente	Pag. 6
Art. 9	Indizione del Referendum	Pag. 6
Art.10	Chiusura anticipata ed interruzione delle operazioni referendarie	Pag. 7
Art. 11	Organizzazione	Pag. 7
Art. 12	Propaganda elettorale	Pag. 7
Art. 13	Disciplina delle votazioni	Pag. 8
Art. 14	Documenti comprovanti l'esercizio del diritto di voto	Pag. 8
Art. 15	Ufficio di Sezione	Pag. 8
Art. 16	Operazione di voto	Pag. 8
Art. 17	Operazioni di scrutinio	Pag. 8
Art. 18	Proclamazione dei risultati	Pag. 9
Art. 19	Reclami	Pag. 9
Art. 20	Esito del referendum	Pag. 9
Art. 21	Disposizioni applicabili	Pag. 10
Art. 22	Disposizioni finali	Pag. 10

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM PROPOSITIVO

Articolo 1

Finalità e contenuti

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione del referendum propositivo previsto dal capo II del titolo IV dello Statuto, inteso a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Provincia.

Articolo 2

Oggetto

1. Le richieste per l'indizione del referendum devono concernere materie e/o questioni di esclusiva competenza provinciale e riguardare direttamente ed inequivocabilmente rilevanti interessi della popolazione amministrata, privilegiandosi, in caso contrario, le altre forme di partecipazione previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Sono considerate di esclusiva competenza provinciale le materie e/o questioni sulle quali la Provincia può assumere deliberazioni che per produrre il loro effetto e raggiungere il loro scopo non abbisognano di ulteriori approvazioni o del concorso di altri enti od autorità.

3. Non possono essere oggetto di referendum i seguenti argomenti:

a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca;

b) personale della Provincia, di sue aziende speciali, istituzioni o società partecipate;

c) regolamento del Consiglio provinciale e atti della Giunta che disciplinano la propria organizzazione;

d) bilancio e contabilità;

e) oggetti sui quali il Consiglio deve deliberare entro i termini stabiliti dalla legge;

f) pareri richiesti da disposizioni di legge;

g) provvedimenti in materia tributaria.

4. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza, univocità e sinteticità.

5. Non si può procedere a più di una consultazione nel corso dello stesso anno.

6. Durante la stessa consultazione non possono essere ammessi più di quattro distinti quesiti.

7. Il referendum non può essere richiesto, sugli stessi quesiti, prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del risultato di quello già celebrato.

Articolo 3

Requisiti e Presentazione della richiesta.

1. L'indizione del referendum deve essere sottoscritta da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della Provincia;

2. La richiesta di indizione deve essere presentata al Presidente della Provincia mediante consegna al protocollo dell'Ente e va sottoscritta, in data non antecedente a novanta giorni rispetto a quello di deposito, con firma autenticata

nei modi previsti dalla legge per i referendum nazionali, da tutti i componenti di apposito Comitato promotore.

3. Il Comitato promotore di cui al precedente comma è formato:

- a) da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia;
- b) dai Sindaci di almeno cinque Comuni rappresentanti complessivamente più di 15.000 abitanti, legittimati da conforme deliberazione dei rispettivi Consigli.

4. La richiesta deve contenere:

- il quesito referendario propositivo;
- apposita sintetica relazione illustrativa dell'oggetto e degli effetti conseguenti all'approvazione del quesito proposto;
- l'indicazione, con domicilio e numero di telefono, di un rappresentante del Comitato promotore, scelto fra i suoi componenti, al quale far pervenire qualsiasi comunicazione inerente la richiesta;
- nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, deve essere allegata copia conforme delle relative deliberazioni consiliari.

Articolo 4

Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia per il referendum, di seguito semplicemente "Commissione", è composta dal Segretario generale e da altri 5 esperti eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato ad un nominativo, di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza, scelti esclusivamente fra magistrati, professori universitari di materie giuridiche, avvocati e notai con almeno dieci anni di esercizio professionale, dirigenti e procuratori dello Stato o della Regione, anche in quiescenza.

2. Dalla data di indizione del referendum sino alla proclamazione dei relativi esiti, la Commissione viene integrata a tutti gli effetti dal rappresentante designato dal Comitato promotore.

3. La Commissione, che dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominata e delibera a maggioranza di tutti i componenti previsti ai precedenti commi:

- elegge, nel proprio seno, il suo Presidente;
- giudica la regolarità ed ammissibilità della proposta referendaria, della relazione accompagnatoria e delle firme raccolte ai fini dell'indizione, con riferimento a quanto disposto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento;
- organizza le operazioni di voto, ne verifica la regolarità e ne accerta il risultato.

4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

5. Ai componenti nominati dal Consiglio può spettare un compenso nella misura e con le modalità che saranno fissate nella deliberazione di nomina.

Articolo 5

Ammissione della richiesta

1. Il Presidente della Provincia, entro 10 giorni dal deposito della richiesta referendaria al protocollo dell'ente da parte del Comitato promotore, la trasmette al Presidente della Commissione, invitandola a pronunciarsi.
2. La Commissione, ove ritenga necessarie o opportune modifiche o integrazioni al quesito od alla relativa relazione accompagnatoria per renderli sintetici, chiari ed univoci, può convocare il rappresentante del Comitato promotore per suggerirne una diversa formulazione.
3. La Commissione, entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta, eventualmente concessa una ulteriore proroga di non più di 15 giorni per la formulazione delle integrazioni di cui al precedente comma, si pronuncia in ordine alla sua ammissibilità, dandone comunicazione al Presidente della Provincia e al rappresentante del Comitato promotore.

Articolo 6

Verifica di fattibilità

1. Il Presidente della Provincia, entro 90 giorni dal ricevimento della pronuncia favorevole della Commissione in ordine all'ammissibilità della richiesta referendaria, indice con tutti i Comuni del proprio territorio, con la Regione e con l'Ufficio Territoriale del Governo, una o più conferenze di servizi al fine di giungere alla stipula di un accordo di programma per disciplinare le modalità di partecipazione, collaborazione e finanziamento della consultazione.
2. La verifica di fattibilità si conclude con esito positivo nel caso in cui, definite le caratteristiche organizzative della consultazione ed accertatene le possibilità realizzative in base alle disponibilità assicurate dai Comuni, dalla Regione e dall'Ufficio Territoriale del Governo nell'accordo di programma di cui al precedente comma, venga assunto apposito provvedimento che quantifichi e prenoti la relativa conseguente spesa in appositi capitoli di bilancio.
- 3 La verifica di fattibilità si conclude con esito negativo:
 - per impedimenti di natura giuridica o di ordine pubblico dichiarati rispettivamente dalla Regione e dall'Ufficio Territoriale del Governo;
 - per motivate e comprovate carenze logistiche, di risorse finanziarie o strumentali.
4. Gli esiti della verifica di fattibilità sono comunicati dal Presidente della Provincia al rappresentante del Comitato dei Promotori ed al Presidente della Commissione entro i successivi 30 gg.

Art. 7

Raccolta delle firme

1. Ricevuta la comunicazione di ammissione del quesito e di fattibilità della consultazione, il Comitato dei promotori avvia la raccolta delle firme richieste per l'indizione del referendum.
2. Le firme sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio, la dicitura "Provincia di Udine - richiesta di referendum", e riportare, completi e chiaramente leggibili, il quesito e la relazione illustrativa nel testo ammesso dalla Commissione.

3. I moduli, prima di essere posti in uso, sono vidimati mediante apposizione all'inizio di ogni foglio del bollo della Provincia, della firma del dirigente o del funzionario delegato alla vidimazione dal Segretario generale e della data della vidimazione.

4 Le firme dei cittadini sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto a ciascuna firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, il nome, il comune e la data di nascita del sottoscrittore e gli estremi del relativo documento di riconoscimento, salva dichiarazione che avviene per conoscenza personale.

5. Le firme sono autenticate dagli stessi soggetti e con le medesime modalità previste dalla legge per i referendum nazionali.

Articolo 8

Presentazione delle firme da parte del Comitato promotore

1. Le firme raccolte devono essere depositate, presso la Segreteria generale della Provincia, che ne rilascia ricevuta, entro il sessantesimo giorno successivo alla data in cui il Comitato promotore ha ricevuto la comunicazione di ammissione e fattibilità del referendum.

2. Ogni modulo utilizzato per la raccolta delle firme deve essere corredato, in calce, da certificazione cumulativa degli ufficiali d'anagrafe comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei rispettivi Comuni.

3 La Commissione, verificata la regolarità dei moduli, delle sottoscrizioni, delle autenticazioni, delle certificazioni e delle deliberazioni rispetto a quanto richiesto dal presente regolamento, entro 30 giorni dal termine finale per il deposito di cui al precedente comma, comunica al Presidente della Provincia ed al rappresentante del Comitato dei Promotori la propria pronuncia sulla regolarità dei presupposti per l'indizione del referendum.

Art. 9

Indizione del Referendum

1. Il Presidente della Provincia, entro 90 giorni dal ricevimento della pronuncia favorevole della Commissione, provvede con proprio decreto all'indizione del referendum, stabilendone la data e le ulteriori modalità realizzative.

2 Il decreto di indizione, unitamente al quesito referendario ed alla relativa relazione illustrativa, viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente e contestualmente comunicato alla Commissione, al rappresentante del Comitato promotore, ai Comuni, alla Regione ed all'Ufficio Territoriale del Governo.

3. Il referendum si tiene in tutti i Comuni della Provincia all'accordo di programma di cui al precedente art. 6 e non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Si dovrà svolgere in un solo giorno, di norma festivo, nei mesi di giugno o settembre.

4. Il Presidente della Provincia, entro quarantacinque giorni precedenti quello stabilito per la votazione, dispone che siano redatti e trasmessi ai Sindaci dei Comuni, per la pubblicazione, appositi manifesti con i quali sono precisati:

- il testo del quesito o dei quesiti referendari;
- le relative relazioni illustrative;

- il giorno, i luoghi e l'orario della votazione;
 - le modalità della votazione;
 - l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nella tessera elettorale;
 - il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
5. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e se necessario in altri spazi prescelti per l'occasione. Due copie del manifesto sono esposte nella parte dei seggi riservata al pubblico.

Articolo 10

Chiusura anticipata ed interruzione delle operazioni referendarie

1. Chiunque, dopo l'indizione del referendum ma prima dell'inizio delle operazioni di voto, può segnalare alla Commissione il venir meno dei presupposti e delle condizioni per lo svolgimento della consultazione.
2. La Commissione, sentito il rappresentante del Comitato dei promotori, assumerà al più presto motivata decisione in merito, comunicandola al Presidente della Provincia ed al Comitato stesso.
3. In caso di decisione contraria allo svolgimento, il Presidente della Provincia disporrà, con proprio decreto, la chiusura del procedimento referendario, dandone avviso al Comitato dei Promotori ed alla cittadinanza mediante i manifesti e gli altri mezzi utilizzati in occasione dell'indizione della consultazione.
4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum deve essere comunque interrotta al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di scadenza del Consiglio provinciale o appena pronunciato il suo scioglimento anticipato per riprendere nei centottanta giorni successivi alla data di insediamento del Nuovo Consiglio.

Articolo 11

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie e la predisposizione del relativo materiale è diretta dalla Commissione presso la Segreteria Generale della Provincia, in collaborazione con il Comitato promotore per il tramite del suo rappresentante.
2. La Commissione si avvale degli uffici elettorali dei singoli Comuni, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi, secondo gli accordi programmatici preventivamente assunti ai sensi del precedente art. 6.

Art. 12

Propaganda elettorale

1. I Sindaci dei singoli Comuni metteranno a disposizione per la propaganda elettorale del Comitato promotore, in tutto od in parte, secondo quanto concordato ai sensi del precedente art. 6, gli spazi utilizzati per le ultime consultazioni referendarie nazionali.
2. Possono richiedere spazi anche i gruppi consiliari della Provincia, dei Comuni, gli Enti ed Associazioni che ne facciano richiesta entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Art.13

Disciplina delle votazioni

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Le Commissioni elettorali dei singoli comuni faranno riferimento, salvo meno onerosa misura organizzativa concordata ai sensi del precedente art. 6, alle disposizioni di legge relative all'organizzazione dei referendum nazionali per quanto riguarda l'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali nonché la ripartizione in sezioni elettorali e la relativa ubicazione.

Art.14

Documenti comprovanti l'esercizio del diritto di voto

1. Gli elettori iscritti alle liste elettorali dei Comuni dovranno produrre la tessera elettorale rilasciata dal Comune di residenza come richiesto per l'esercizio del voto nelle consultazioni elettorali ordinarie.

Art.15

Ufficio di Sezione

1. Salvo meno onerose misure organizzative concordate ai sensi del precedente art. 6, in ciascuna Sezione elettorale dei singoli Comuni è nominato, a cura della Commissione elettorale comunale, un Ufficio elettorale composto da un Presidente, eletto a sorte tra le persone iscritte all'Albo comunale dei Presidenti di seggio, da due scrutatori, di cui uno, scelto dal Presidente, che assume la funzione di Vice Presidente, nominati mediante sorteggio tra le persone iscritte nell'apposito Albo, e da un segretario nominato dal Presidente del seggio.

2. Salvo diversi orari concordati ai sensi del precedente art. 6, l'Ufficio di Sezione si costituisce alle ore sei del giorno fissato per le votazioni. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore otto per terminare alle ore venti dello stesso giorno.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, se lo richiedono, due rappresentanti che comprovino la propria designazione da parte del Comitato promotore.

Art.16

Operazioni di voto

1. Le schede per il referendum, di carta consistente e di tipo unico, devono contenere oltre al quesito, anche la relativa relazione accompagnatoria, così come licenziati dalla Commissione.

2. Le schede sono fornite dalla Provincia secondo le indicazioni della Commissione, non oltre il giorno antecedente a quello fissato per la consultazione.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora siano contemporaneamente ammessi più quesiti, all'elettore saranno consegnate schede di colore diverso per ognuno di essi.

Art.17

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e proseguono ad esaurimento.
2. Nel caso debbano essere scrutinate più quesiti, l'Ufficio di Sezione osserva l'ordine progressivo stabilito nel decreto di indizione del referendum.
3. Delle operazioni compiute dagli Uffici di Sezione viene compilato in duplice copia un unico verbale. Una copia resta depositata presso il Comune mentre l'altra copia, con allegati tutti i documenti relativi alle operazioni di voto viene, immediatamente dopo il termine delle operazioni di scrutinio, inoltrata, a cura dei Sindaci, alla Commissione.

Art.18

Proclamazione dei risultati

1. La consultazione referendaria è valida se alla votazione ha partecipato il 50% più uno degli elettori complessivamente iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia e la/e relativa/e proposte è/sono approvata/e se risulta a favore la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle Sezioni elettorali dei singoli Comuni, la Commissione, in seduta pubblica, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum. Le operazioni della Commissione sono riassunte in apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Commissione, uno è trasmesso al Presidente della Provincia, l'altro al Comitato promotore.
3. In base agli esiti del verbale della Commissione, il Presidente della Provincia, entro sette giorni da quello della consultazione, provvede a proclamare con proprio decreto e diffondere l'esito della consultazione mediante affissione per quindici giorni consecutivi di appositi manifesti all'albo pretorio e nei medesimi luoghi utilizzati in occasione della sua indizione, salvo ulteriori forme di pubblicizzazione attraverso i siti internet dei Comuni o i principali media.

Art. 19

Reclami

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum sono ammessi reclami alla Commissione. La Commissione decide nel merito entro i successivi quindici giorni con apposito verbale, in esito al quale seguirà, nella misura necessaria, la pubblicizzazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Articolo 20

Esito del referendum

1. Se la proposta oggetto del quesito referendario è approvata, viene posta in discussione all'ordine del giorno del Consiglio provinciale non oltre trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, salvo tener conto degli esiti di eventuali reclami secondo quanto previsto al precedente articolo. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio delibera definitivamente sulla proposta.

2. In ogni caso, qualora la deliberazione assunta in conformità agli esiti della consultazione non sia eseguibile per carenza di fondi nel bilancio di competenza, il Consiglio potrà condizionarne l'efficacia all'esercizio successivo, impegnandosi a vincolare di conseguenza, per quanto possibile, la relativa programmazione economico-finanziaria.

Art. 21

Disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento e concordato ai sensi del precedente art. 6, si osservano, in quanto compatibili ed indispensabili per la correttezza, efficacia e veridicità della consultazione, le disposizioni di legge in materia di referendum nazionali, in particolare per:

- la disciplina della propaganda elettorale;
- il materiale in dotazione agli Uffici elettorali di Sezione;
- le norme relative al numero ed alla composizione dei seggi ed alle operazioni di voto e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione, conseguita la quale verrà integralmente pubblicato nell'apposita sezione del sito internet della Provincia.